

Pubblicato il 31/03/2021

**N. 00306/2021 REG.PROV.COLL.**

**N. 00758/2017 REG.RIC.**

**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**

**sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 758 del 2017, proposto da

Garneri Silvana e Palmiro Metelli, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Piermario Strapparava, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Valli Capiello, in Brescia, via D'Azeglio n. 1/C;

**contro**

Comune Villa Carcina, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Ballerini, con domicilio eletto presso il suo studio, in Brescia, viale della Stazione n. 37;

**nei confronti**

Foresti Group S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Fontana e Simona Fontana, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Brescia, via Diaz n. 28;

**per l'annullamento, in parte qua,**

della deliberazione del Consiglio Comunale di Villa Carcina n. 9 del 20.04.2017, recante

“Controdeduzioni alle osservazioni e approvazione definitiva della seconda variante del PGT ai sensi della L. R. 12/2005 s.m.i. con adeguamento della classificazione acustica”, pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente dal 5 al 20 maggio 2017, nonché di ogni altro atto o documento ad esso presupposto, connesso, collegato o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune Villa Carcina e di Foresti Group S.r.l.;

Visti tutti gli atti e i documenti della causa;

Relatore la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi nell'udienza di merito del giorno 24 febbraio 2021, tenutasi con collegamento da remoto senza discussine orale ai sensi dell'articolo 25, comma 2, D.L. n. 137/2020;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

La signora Silvana Garneri è proprietaria di un appartamento sito al primo piano dell'edificio al civico n. 53 di via Italia in Comune di Villa Carcina, in cui risiede con il marito, signor Palmiro Metelli. Al piano terra dell'edificio condominiale la società Foresti Group S.r.l. vi ha insediato una sala del commiato, in forza di titoli edilizi oggetto di impugnazione avanti a questo Giudice: attualmente pende l'appello avverso la sentenza di primo grado di rigetto.

In virtù della suindicata fonte di legittimazione i coniugi Metelli impugnano la deliberazione del Consiglio comunale di Villa Carcina in epigrafe indicata, di approvazione definitiva della seconda Variante al PGT, chiedendone l'annullamento nella parte in cui, pur inibendo lo svolgimento dell'attività di sala di commiato in zone residenziali e nei nuclei di più antica formazione, fa “salve le attività autorizzate esistenti alla data di adozione delle presenti norme”.

I ricorrenti, la cui abitazione ricade in un nucleo di più antica formazione, si dolgono del fatto che non sia stata inserita una norma che imponga il trasferimento altrove di dette attività, anche con un regime transitorio, così come essi avevano richiesto con l'osservazione presentata nell'ambito del procedimento di approvazione dello strumento urbanistico.

Con un unico articolato motivo di impugnazione i signori Metelli deducono i vizi di “Violazione di legge: violazione, falsa ed errata applicazione dell’art. 6 – 7 – 8 – 9 – 10 - 13 della L.R. per la Lombardia n. 12/2005. Violazione di legge regionale Lombardia n. 1/2012 articolo 11. Violazione di legge regionale n. 33/2009 articolo 67. Eccesso di potere per motivazione carente, contraddittoria, illogica rispetto alle prescrizioni di cui agli articoli 7 e 13.3 NTA documento di piano punto 5 lettera B e articolo 8 - 15.3 NTA Piano delle Regole punto 5 lettera B. Violazione, falsa ed errata applicazione del Regolamento Regionale Lombardia n. 6/2004 articolo 2 – 42 (per quanto applicabile), Testo Unico Legge Regionali in materia di sanità TU 30 dicembre 2009, n. 33 articoli 70 e seguenti. Eccesso di potere per carente attività istruttoria e travisamento dei fatti e/o erronea valutazione dei presupposti diritto”.

Censurano i ricorrenti la scelta del Comune di non estendere alle sale del commiato esistenti il regime di incompatibilità posto dalla Variante al PGT tra attività funebri e destinazione residenziale, rilevando che:

(i) l’osservazione in tal senso da essi presentata doveva essere esaminata, perché la Variante era anche normativa e l’osservazione riguardava la disciplina urbanistica;

(ii) a mente dell’articolo 11, comma 5, L.R. Lombardia n. 1/2012 il mancato esame dell’osservazione determina l’illegittimità dell’atto di approvazione del PGT.

(iii) la conservazione dell’esistente preclude l’applicazione della nuova disciplina di Piano.

Si è costituito in giudizio il Comune di Villa Carcina, opponendo, da un lato, che l’osservazione presentata dai ricorrenti era stata esaminata e ritenuta non pertinente, dall’altro lato, che i piani regolatori non possono essere applicati retroattivamente, la disciplina che introducono non può che valere per il futuro. Conclude, pertanto, l’Amministrazione resistente per la reiezione del ricorso avverso.

Si è costituita in giudizio anche la società Foresti Group S.r.l., limitandosi al deposito di atto di mera forma.

Sulle repliche dei ricorrenti, la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza di merito del 24 febbraio 2021.

Il ricorso è infondato.

Innanzitutto, va considerato che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (a cui anche la Sezione aderisce: si vedano, a esempio, le sentenze n. 780/2020 e n. 627/2020) «le osservazioni formulate dai proprietari interessati costituiscono un mero apporto collaborativo alla formazione degli strumenti urbanistici e non danno luogo a peculiari aspettative; pertanto, il loro rigetto non richiede una dettagliata motivazione, essendo sufficiente che siano state esaminate e ritenute, in modo serio e ragionevole, in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del piano regolatore generale; d’altra parte le scelte effettuate dall’Amministrazione pubblica, nell’adozione degli strumenti urbanistici, costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da manifeste illogicità» (così, C.d.S., Sez. IV, sentenza n. 6803/2020).

Per quanto attiene il caso qui in esame, l’osservazione presentata dalla signora Garneri mirava a ottenere l’espulsione delle attività già esistenti (segnatamente, quella concernente la prestazione di servizi funerari), ma ritenute dalla Variante incompatibili con la nuova disciplina urbanistica delle zone in cui sorgono (nel nostro caso, i nuclei di antica formazione), previo riconoscimento di un periodo transitorio al termine del quale procedere allo spostamento di dette attività.

Si tratta di una pretesa che – come rilevato dalla difesa del Comune – confligge con il principio di irretroattività dei piani urbanistici. La disciplina urbanistica contenuta nel P.G.T. (o nelle Varianti a esso) è, invero, destinata a svolgere i suoi effetti ordinatori e conformativi esclusivamente con riferimento all’edificazione futura e non anche all’edificazione esistente, a condizione, ovviamente, che quest’ultima sia stata legittimamente realizzata (cfr., C.d.S., Sez. IV, sentenza n. 4925/2013).

Ne consegue che «le opere già eseguite in conformità della disciplina previgente, conservano la loro precedente e legittima destinazione, senza che sia nemmeno possibile impedire gli interventi

necessari per integrarne o mantenerne la funzione» (così, C.d.S., Sez. IV, sentenza n. 4009/2009; nello stesso senso T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. IV, sentenza n. 2736/2018).

Conseguentemente, la scelta del Comune di mantenere le attività esistenti e di non accogliere l'osservazione presentata dalla signora Garneri non si presenta macroscopicamente irragionevole. Quella di far salvo l'esistente è in definitiva una scelta coerente con i principi che regolano l'attività pianificatoria in generale, e che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità di questo Giudice.

Per le ragioni suesposte il ricorso è respinto.

Le peculiarità della vicenda giustificano nondimeno l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, D.L. n. 137/2020, con l'intervento dei magistrati:

Angelo Gabbricci, Presidente

Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere

Alessandra Tagliasacchi, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Alessandra Tagliasacchi**

**IL PRESIDENTE**

**Angelo Gabbricci**

**IL SEGRETARIO**